

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	15 APR. 2016
Prot. N.	147681
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
C. 101	



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE

Ufficio 2

Ministero della Salute
DGISAN
0015002-P-14/04/2016



Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

OGGETTO: Risposta ai quesiti applicativi concernenti la nota del Ministero della Salute DGISAN
n. 2627 del 29/01/16

Con riferimento all'oggetto, stante la persistenza di alcuni dubbi interpretativi e applicativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

A. Paragrafo D, punto 3 (Macellazione, sezionamento, stoccaggio e trasporto delle carni nel rispetto della non commistione). Nel caso in cui lo stabilimento di macellazione non sia in grado di garantire l'esclusivo approvvigionamento di animali provenienti dalla macroregione o da altre regioni indenni è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti nella giornata dedicata:

1. Siano macellati esclusivamente animali certificati conformemente all'allegato 3
2. Siano lavorate esclusivamente carni conformi (certificabili ai sensi dell'allegato 4)
3. Sia rispettato il principio di non commistione.

La mancata commistione delle carni e dei prodotti, sia nei macelli sia negli stabilimenti di trasformazione, comporta che sia prevenuto qualsiasi contatto diretto o indiretto (per es. per il tramite superfici a contatto, mani degli operatori, ecc.) tra materie prime, semilavorati o prodotti finiti aventi diverso status sanitario. Nel caso in cui la medesima attrezzatura venga impiegata per lavorare sia prodotti non conformi al 94.13, sia prodotti conformi al 94.13 questi ultimi devono essere lavorati per primi, a seguito del ciclo di disinfezione.

- Le carni uscite dal macello possono rientrare nello stabilimento a condizione che siano gestite nel rispetto della non commistione con carni conformi al 94.13.
- Le carni certificate come conformi al 94.13, nel momento in cui ritornano nello stabilimento, perdono tale qualifica.

B. Requisiti di certificazione degli animali (allegato 3 della nota n. 2627)

- Malattia Vescicolare (9 CFR 94.12 (a)): si precisa che i suini devono essere nati ed allevati in regioni considerate indenni da USDA (macroregione o altri Paesi Comunitari)
- Peste Bovina e Afta Epizootica (9 CFR 94.1 (a)): si precisa che i suini, oltre ad essere nati ed allevati in regioni considerate indenni da USDA, non devono essere venuti a contatto con animali di diverso stato sanitario. A tale proposito si ricorda che la Pesta Bovina è eradicata a livello mondiale e che la situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica è reperibile nei siti istituzionali (USDA-APHIS, OIE, Commissione Europea, Ministero della Salute etc...)
- Si allega alla presente il modello "export" di accompagnamento degli animali al macello modificato per rispondere ai requisiti della nota DGISAN n. 2627 del 29/01/16 e si conferma la validità di 10 giorni della suddetta certificazione. Tale modello può essere impiegato in alternativa all'allegato 3. Si specifica che la cancellazione parziale di una dichiarazione relativa ad un Paese inficia la validità della stessa per quel Paese.

C. Requisiti di certificazione delle carni (allegato 4 - parte B della nota n. 2627)

- Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sono soddisfatte da quanto riportato al punto 2 dell'allegato 3.
- La condizione di cui al punto 4 e successivo paragrafo si ritiene soddisfatta quando siano rispettate le condizioni di cui al punto A della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Ruocco)



Referente
Anna Beatrice Ciorba – 0659946937
E-mail: ab.ciorba@sanita.it



